

MANUALE ANTIRICICLAGGIO: INFORMATIVA SUGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI ESERCENTI DELLA RETE COGETECH¹

Premessa

La conoscenza della normativa antiriciclaggio è di fondamentale importanza per prevenire il coinvolgimento, anche involontario, in operazioni di riciclaggio rispetto ai servizi resi dagli Esercenti della Rete Cogetech che prestano servizi di pagamento per conto di Orwell Union Limited.

Tutti gli Esercenti della Rete Cogetech che prestano servizi di pagamento per conto di Orwell Union Limited devono assicurarsi di aver adeguatamente compreso il contenuto del presente manuale, che tuttavia non è sostitutivo del materiale formativo o normativo e pertanto non è sufficiente da solo a fornire un'adeguata conoscenza della normativa antiriciclaggio.

I principali provvedimenti da tenere in considerazione sono il Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231 ("decreto antiriciclaggio", che costituisce la normativa primaria di riferimento e al quale si riferiscono gli articoli citati nel presente Manuale, salvo diversa indicazione), il Provvedimento Banca Italia del 10/03/2011 e il Provvedimento Banca Italia del 11/04/2013.

1. COSA SI INTENDE PER "RICICLAGGIO"?

Il "riciclaggio" (ai sensi della normativa volta a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) è il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità.

1.1 Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento e la dissimulazione, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

¹ Definizioni principali:

- "*cliente*": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
- "*dati identificativi*": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
- "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento ecc.
- "*operazione*": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- "*operazione frazionata*": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale;
- "*operazione occasionale*": un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- "*archivio unico informatico*": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;
- "*rapporto continuativo*": un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
- "*titolare effettivo*": la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione.

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

1.2 Il riciclaggio dei profitti derivante da attività illegali si articola generalmente in tre fasi:

- a) fase di collocamento (*placement*): il denaro è collocato nel circuito finanziario attraverso la suddivisione di piccole somme;
- b) fase di stratificazione (*layering*): i fondi sono dispersi attraverso ulteriori trasferimenti;
- c) fase di integrazione (*integration*): terminate le prime due fasi il denaro viene introdotto nel circuito economico, ad esempio grazie alla creazione di attività produttive lecite o con l'acquisto di beni.

1.3 In che modo il gruppo Orwell può essere coinvolto in un fenomeno di antiriciclaggio?

Gli intermediari finanziari possono essere utilizzati come canali inconsapevoli nell'attività di riciclaggio al fine di immettere direttamente o indirettamente nel circuito economico ufficiale capitali di provenienza illecita.

Non solo, i casi di riciclaggio possono riguardare anche le carte di credito. Si può infatti fare riciclaggio "di" carte di credito e "con" carte di credito quando si rubano o si clonano carte, oppure "si producono" e immettono sul mercato. Lo scopo è di utilizzarle con i sistemi di phishing (ossia furto di dati altrui) o creando codici fittizi.

Il riciclaggio con carte di credito, forse meno conosciuto, avviene attraverso l'uso della carta non come risultato, ma come mezzo: in pratica i soldi che alimentano la carta provengono da un'attività delittuosa. Se ne deduce l'importanza della conoscenza approfondita e dell'adeguata verifica dei clienti.

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono, ai sensi dell'art. 3, collaborare attivamente alla prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento al terrorismo, adottando idonee misure e procedure per l'assolvimento degli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela;
- conservazione dei documenti;
- segnalazione delle operazioni sospette.

Essi adempiono a tali obblighi utilizzando le informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

I destinatari devono adottare sistemi e procedure che rispettino le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. L'identificazione e registrazione costituiscono trattamento di dati personali, pertanto, l'informativa data ai clienti deve riportare, fra le finalità del trattamento, anche le "finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio".

2. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO A CARICO DEGLI OPERATORI

- a) obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela: (articoli 15 – 35; Provvedimento Banca Italia 11/04/13) - a cura dell'Esercente;
- b) obbligo di registrazione e conservazione dei dati: tramite l'archivio unico informatico (AUI) (articoli 36 – 40) - a cura dell'Istituto di Pagamento;
- c) obbligo di Segnalazione all'UIF delle Operazioni Sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (articoli 41 – 48) - a cura dell'Esercente (che trasmette la segnalazione anche all'Istituto di Pagamento)
- d) obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni sulle limitazioni all'uso del contante di cui all'art. 49 (art. 51) - a cura dell'Esercente;
- e) obbligo di istituire misure di controllo interno e di assicurare una adeguata formazione dei

dipendenti e collaboratori (art. 54) - a cura dell'Istituto di Pagamento.

3. ADEGUATA VERIFICA

3.1 Che cos'è l'adeguata verifica?

L'adeguata verifica consiste nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e verifica dell'identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni, ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- b) identificazione dell'eventuale "titolare effettivo" dei rapporti continuativi e verifica dell'identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- d) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

3.2 Quale è il ruolo degli Esercenti nel processo di adeguata verifica?

Gli Esercenti della Rete Cogetech che prestano servizi di pagamento per conto di Orwell sono fra i destinatari in proprio di tutti gli obblighi contemplati nel D.lgs. n. 231/07. Essi sono pertanto tenuti direttamente allo svolgimento degli adempimenti connessi all'adeguata verifica. Devono quindi riportare sulla modulistica predisposta e messa loro a disposizione dall'istituto di pagamento tutte le informazioni in proprio possesso, sia quelle comunicate direttamente dai clienti sia quelle eventualmente apprese in altro modo (sulla piazza, sulla stampa locale/nazionale, ecc.), qualora rilevanti nella gestione del rapporto continuativo.

3.3 Quali sono gli obblighi del cliente?

L'art. 21 prevede che i clienti forniscono per iscritto:

- tutte le informazioni necessarie per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza.

3.4 Quando va fatta l'adeguata verifica?

- a) quando si instaura un rapporto continuativo;
- b) quando venga eseguita un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate. Gli Esercenti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile: a tal fine, i destinatari delle presenti istruzioni si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui all'art. 41, emanati con provvedimento della Banca d'Italia su proposta della UIF, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF, a cui si rinvia.

Con provvedimento del 3.4.2013 la Banca d'Italia ha precisato che:

I destinatari sono esentati dall'effettuazione dell'adeguata verifica nel caso di prodotti e transazioni che rientrano in determinate categorie che, per quanto di interesse sono:

".....d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o

superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro;

e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

I destinatari non applicano l'esenzione e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica quando vi sia comunque il sospetto del coinvolgimento in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”.

4. CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO?

Per titolare effettivo si intende:

- la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o istaura un rapporto continuativo;
- nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società cliente
- nel caso in cui il cliente sia un consorzio o altra organizzazione il titolare effettivo va individuato nei soggetti che, singolarmente o in modo congiunto, detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione e, se diversi, nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione siano titolari, singolarmente o in modo congiunto, di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sull'accennato soggetto.

Il titolare effettivo può anche rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione.

5. CHI DEVE INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO?

Il cliente sotto la propria responsabilità, ha l'obbligo di fornire agli Esercenti che prestano servizi di pagamento per conto di Orwell tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

6. IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE “POLITICAMENTE ESPOSTE” (in sigla “PEP”)

Sono persone “politicamente esposte” gli esponenti politici di primo piano anche non più in carica, i Presidenti delle Autorità governative, assessori regionali, leader religiosi, leader di partiti politici e di riconosciute organizzazioni internazionali, rappresentanti delle unioni sindacali e di organizzazioni no-profit, residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari. Per i predetti soggetti saranno applicate misure rafforzate di adeguata verifica.

Rientrano inoltre nella categoria i parenti e le persone aventi stretti rapporti professionali con le medesime: genitori, marito, moglie, fratello, sorella, padre, madre, nonni, zii, cognati, cugini, suoceri, nipoti, nuora, genero, patrigno, matrigna.

7. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SEGNALAZIONE

- a) **Obbligo di registrazione dei dati nell'AUI:** è posto a carico dell'istituto di pagamento (art. 11 commi 1 e 2) e deve essere effettuato entro 30 giorni dal compimento dell'operazione. Gli Esercenti devono quindi comunicare immediatamente ad Orwell Union Limited le informazioni relative ai clienti, ai titolari effettivi ed alle operazioni effettuate (art. 11, comma 5; art. 36).
- b) **Obbligo di conservazione documenti** (art. 36). Gli Esercenti conservano anche in formato elettronico i documenti (es. carta di identità, visura camera di commercio) che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela per 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- c) **Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo di qualunque importo (art. 41).
- d) **Obbligo di comunicazione delle violazioni sulle limitazioni all'uso del contante** al Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) (art. 51). Si ricorda inoltre che è vietato trasferire tra soggetti diversi denaro contante in euro o valuta estera, quando il valore da trasferire è complessivamente pari o superiore a Euro 1.000,00; in questi casi il trasferimento è consentito solo tramite intermediari abilitati (Banche, Poste Italiane Spa ed Istituti di moneta elettronica). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiono artificialmente frazionati.

8. SE VI FOSSE UN'IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA?

Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (ove richiesta) non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 23, comma 1).